

Art. 10

Oneri deducibili [\(1\)](#) [\(2\)](#)

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'[articolo 3](#) della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. [\(3\)](#) Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; [\(4\)](#)

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'[articolo 433](#) del codice civile;

d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi [\(5\)](#). Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'[articolo 1](#) del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'[articolo 30](#), comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti; [\(6\)](#)

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, [n. 252](#), alle condizioni e nei

limiti previsti dall'[articolo 8](#) del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; [\(7\)](#)

e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'[articolo 9](#) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'[articolo 1](#) della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'[articolo 28](#) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; [\(8\)](#)

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire [*euro 1.032,91; n.d.r.*], a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; [\(9\)](#)

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'[articolo 29](#), comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'[articolo 21](#), comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'[articolo 3](#), comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti; [\(10\)](#)

l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel [Capo I](#) del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184; [\(11\)](#)

l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;

l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di

università, fondazioni universitarie di cui all'[articolo 59](#), comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, **del Fondo per il merito degli studenti universitari (12)** e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'[articolo 433](#) del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo [articolo 433](#) del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000 [*euro 1.549,37; n.d.r.*], i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. [...]

3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'[articolo 3](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.

3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'[articolo 817](#) del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.

Note:

(1) Vedasi l'[art. 3](#), comma 5, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla L. 27 luglio 1994, [n. 473](#), secondo cui i riferimenti a disposizioni dell'[art. 10](#) del presente testo unico delle imposte sui redditi, riguardanti oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta,

contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 330/1994, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni dell'[art. 13-bis](#) (qui rinumerato come [art. 15](#)).

(2) Vedasi:

- l'[articolo 30](#) della legge 8 marzo 1989, n. 101, concernente la deducibilità dei contributi annuali versati alle Comunità ebraiche;
- l'[articolo 37](#), comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la possibilità di beneficiare di deduzioni fiscali, fino ad un massimo del 25% del reddito imponibile, in contropartita alla cessione gratuita, allo Stato o ad altri soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'[articolo 114](#) del TUIR, di immobili di interesse artistico o archeologico, vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- l'[art. 78](#), commi 25 e 26, L. 30 dicembre 1991, n. 413, ai fini del controllo sugli oneri deducibili e detraibili;
- l'[art. 17](#), comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante "*Riordino della finanza degli enti territoriali*", circa l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili e la indeducibilità della stessa ai fini delle imposte sui redditi;
- l'[art. 2](#), comma 2, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, circa la indeducibilità dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cessioni di azienda o di partecipazioni di controllo o di collegamento;
- gli [artt. 1](#) e [50](#), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, circa la indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'addizionale regionale all'Irpef;
- l'[art. 70](#) ("*Disposizioni in materia di asili nido*"), comma 6, L. 28 dicembre 2001, n. 448, circa la deducibilità dal reddito delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro;
- l'[art. 59](#) ("*Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche*"), L. 27 dicembre 2002, [n. 289](#);
- l'[art. 14](#) ("*Onlus e terzo settore*"), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, [n. 80](#), circa le liberalità in denaro o in natura erogate in favore di onlus di cui all'[art. 10](#), commi 1, 8 e 9, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale;
- l'[art. 1, comma 466](#), L. 23 dicembre 2005, n. 266, circa l'addizionale concernente la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico, indeducibile ai fini delle imposte sul reddito.

(3) Circa la certificazione della spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali, effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, vedasi l'[art. 39](#), comma 3, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, [n. 222](#).

(4) Per le norme di attuazione della presente disposizione, vedasi l'[art. 3](#)

del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

Vedasi inoltre l'[art. 1, comma 63](#), L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(5) I contributi versati dai lavoratori dipendenti che aderiscono all'emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell'[art. 1](#), comma 4, L. 18 ottobre 2001, n. 383, sono considerati oneri deducibili ai sensi del presente articolo (cfr. C.M. 11 ottobre 2001, [n. 88/E](#)).

(6) La L. 8 marzo 1989, [n. 101](#), reca *"Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane"*.

Vedasi anche:

- gli [artt. 10](#), comma 4, e [11](#), comma 6, L. 20 settembre 1980, n. 576, recante *"Riforma del sistema previdenziale forense"*;
- l'[art. 9](#), L. 3 gennaio 1981, n. 6, recante *"Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti"*;
- l'[art. 10](#), L. 20 ottobre 1982, n. 773, recante *"Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri"*;
- l'[art. 10](#), L. 29 gennaio 1986, n. 21, recante *"Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti"*;
- l'[art. 11](#), comma 5, L. 12 aprile 1991, n. 136, recante *"Riforma dell'Ente previdenziale di previdenza ed assistenza per i veterinari"*;
- l'[art. 12](#), comma 6, L. 5 agosto 1991, n. 249, recante: *"Riforma dell'Ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro"*;
- l'[art. 11](#), comma 5, L. 30 dicembre 1991, n. 414, recante *"Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali"*;
- l'[art. 38](#) (*"Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi"*), commi 1, 2 e 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(7) Vedasi l'[art. 13](#), comma 2, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, circa i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato.

(8) Vedasi l'[art. 13](#), comma 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, secondo cui la deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, [n. 49](#), prevista dalla presente lettera g), è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'[articolo 13-bis](#) (ora [art. 15](#)), comma 1, lettera i-bis), di questo testo unico.

(9) Per le modalità con cui documentare le erogazioni liberali ai fini della deduzione vedasi il [D.M. 12 dicembre 1988](#).

(10) La L. 22 novembre 1988, [n. 516](#), reca *"Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno"*; per le modalità di deduzione vedasi il [D.M. 1° dicembre 1989](#).

La L. 22 novembre 1988, [n. 517](#), reca "*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia*"; per le modalità di deduzione vedasi il [D.M. 1° dicembre 1989](#).

La L. 5 ottobre 1993, [n. 409](#), reca "*Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'[articolo 8](#), terzo comma, della Costituzione*"; per le modalità di deduzione vedasi il [D.M. 11 dicembre 1993](#).

Vedasi anche:

- l'[art. 16](#) ("*Deduzione agli effetti IRPEF*"), L. 12 aprile 1995, n. 116, recante "*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)*";
- l'[art. 26](#) ("*Deduzione agli effetti IRPEF*"), L. 29 novembre 1995, n. 520, recante "*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)*".

[\(11\)](#) Vedasi:

- la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate [n. 77/E](#) del 28 maggio 2004;
- il [D.P.C.M. 28 giugno 2005](#).

[\(12\)](#) Parole inserite dall'[art. 4](#), comma 10, L. 30 dicembre 2010, n. 240, in vigore dal 29 gennaio 2011.